



**APERTURA BANDO A SPORTELLO
SSL APPENNINO GENOVESE
MISURE**

- 411 - 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste**
412 – 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
413 – 311 Diversificazione in attività non agricole

PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 650.000,00 (FONDI PUBBLICI)

Presentazione delle domande a partire dal 3 agosto 2009

Il Gruppo di azione locale
GAL APPENNINO GENOVESE in corso di modifica in AGENZIA DI SVILUPPO GAL
GENOVESE
con sede a GENOVA, in PIAZZA MATTEOTTI,9, 16121 GENOVA presso PALAZZO
DUCALE , in seguito denominato GAL:

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- il programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria per il periodo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/2007, ratificato dal Consiglio regionale della Liguria con deliberazione n. 49/2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;
- la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 5 del 25 febbraio 2009 con la quale sono state approvate alcune modifiche al PSR;

- la legge regionale della Liguria 10 dicembre 2007 n. 42, che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del PSR, e in particolare l'articolo 4 (procedure);
- la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 563 del 1° giugno 2007, con la quale sono stati definiti i criteri di pre-adesione al PSR per le seguenti misure, con riferimento esplicito alle strategie di sviluppo locale:
 - 1.2.3** Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
 - 1.2.5** Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
 - 2.2.6** Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
 - 2.2.7** Investimenti non produttivi nel settore forestale;
- la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 29 ottobre 2008, con le quali sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR;
- la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 298 del 30 marzo 2009 con la quale è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo locale ed è stato disposto il finanziamento di € 650.000,00 a favore del GAL, ripartiti come segue con riferimento alle misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR:
 - misura 411:
 - 122 - migliore valorizzazione economica delle foreste - fondi pubblici €150.000,00
 - misura 412:
 - 226 - ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - fondi pubblici € 200.000,00
 - misura 413:
 - 311 - diversificazione in attività non agricole - fondi pubblici € 300.000,00
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL APPENNINO GENOVESE in corso di modifica in AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE del 20 Luglio 2009 con la quale è stato approvato il presente bando di selezione.

Considerato che:

- come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti nell'ambito del PSR sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;
- il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato tramite procedura scritta in data 17 aprile 2009 in merito ai criteri di selezione delle domande di aiuto di competenza dei GAL, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

Preso atto che:

- sono state definite le procedure amministrative per l'iter delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito del PSR;
- sono disponibili le risorse finanziarie per avviare le procedure di concessione e pagamento degli aiuti nell'ambito della strategia di sviluppo locale adottata dal GAL;

Emette il seguente **BANDO** per la concessione di aiuti a favore della realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) misura 411:
122 - MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE;
- 2) misura 412:
226 - RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI;
- 3) misura 413:
311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' NON AGRICOLE;

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione delle misure individuate in premessa, nell'ambito della strategia di sviluppo locale promossa dal GAL APPENNINO GENOVESE in corso di modifica in AGENZIA DI SVILUPPO GAL GENOVESE all'interno del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito PSR), approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007, come modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009.

Il presente atto ha valenza su tutte le istanze presentate entro il 30 giugno 2010.

Il PSR individua gli obiettivi delle diverse misure a cui questo bando si riferisce.

2. MODALITÀ DI ACCESSO

La modalità di accesso al PSR per le domande di aiuto di cui al presente bando sono le seguenti:

- gli interventi di cui alle misure 122, 226, 311 sono attuati con modalità "a sportello", come previsto dall'art. 4 – lettera e) della legge regionale 10

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio degli investimenti oggetto della domanda stessa.

L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, tuttavia le disposizioni di cui al presente atto cessano la loro efficacia al 31 dicembre 2010.

3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Le risorse finanziarie disponibili per il presente atto derivano dal piano finanziario della strategia di sviluppo locale per le corrispondenti misure e ammontano, per il periodo 2009-2010, a quanto segue:

- 1) misura 411:
122 - migliore valorizzazione economica delle foreste- fondi pubblici €150.000,00
- 2) misura 412:

226 - ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi - fondi pubblici € 200.000,00

3) misura 413:

311 - diversificazione in attività non agricole - fondi pubblici € 300.000,00

Per un totale di investimenti di fondi pubblici pari a € 650.000,000

Tali risorse sono suddivise in misura uguale per i 2 anni di validità del presente atto.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente bando, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, il GAL può con successivo provvedimento incrementare la dotazione finanziaria del presente bando.

4. NORME COMUNI A TUTTE LE MISURE

4.1. Localizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere localizzati nei comuni seguenti:

- 1) CICAGNA
- 2) COREGLIA LIGURE
- 3) FAVALE DI MALVARO
- 4) LORSICA
- 5) LUMARZO
- 6) MOCONESI
- 7) NEIRONE
- 8) ORERO
- 9) TRIBOGNA
- 10) USCIO
- 11) PROPATA
- 12) FASCIA
- 13) GORRETO
- 14) MONTEBRUNO
- 15) RONDANINA
- 16) TORRIGLIA
- 17) BARGAGLI

Possono essere ammessi anche interventi localizzati in altri comuni, a condizione che i benefici prodotti dall'intervento in questione ricadano prevalentemente nel territorio sopra indicato.

Nelle successive schede di misura, salvo diversa indicazione, vige la localizzazione degli interventi sopra indicata.

4.2. Spese ammissibili

L'ammissibilità delle spese è valutata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1396 del 29 ottobre 2008.

La possibilità di realizzare gli investimenti di cui al presente atto tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro in economia) è limitata ai beneficiari privati. Di conseguenza, gli enti pubblici sono esclusi da questa possibilità. Sono altresì possibili ulteriori limitazioni, indicate nelle schede di misura.

La decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data della presentazione della domanda di aiuto. In caso di presentazione di domanda di pre-adesione ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 563 del 1° giugno 2007, la decorrenza delle spese ammissibili corrisponde alla data di presentazione della domanda di pre-adesione.

4.3. Limitazioni ed esclusioni

Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono ammissibili all'aiuto. Non sono inoltre ammissibili gli investimenti di sostituzione, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 372 del 4 aprile 2008, successivamente integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 29 ottobre 2008.

4.4. Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007. In particolare, gli investimenti oggetto degli aiuti devono essere mantenuti in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per la durata di 10 anni nel caso di beni immobili e di 5 anni nel caso degli altri investimenti, a decorrere dalla data di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti di cui alla domanda di aiuto.

Il beneficiario è altresì obbligato a comunicare alla Comunità montana competente per territorio/alla Regione eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Il beneficiario è infine soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità di cui al capitolo 13.2 del PSR.

4.5. Presentazione delle domande

4.5.1. Domande di aiuto e domande di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'inizio dell'investimento e determinano l'avvio di un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

Le domande di aiuto e le domande di pagamento devono essere presentate al GAL, a partire dal 3 agosto 2009, per il tramite delle seguenti Comunità montane/Strutture regionali, di cui il GAL si avvale per l'istruttoria tecnica delle domande:

Comunità montana Fontanabuona per i comuni di Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, Tribogna, Uscio

Comunità montana Alte Valli Trebbia e Bisagno per i comuni di Bargagli, Propata, Fascia, Gorreto, Montebruno, Rondanina, Torriglia

Servizio Coordinamento Ispettorati agrari, sede di Genova per tutti i comuni della provincia di Genova

Le suddette Comunità montane/Strutture regionali agiscono, in attuazione del presente bando, in nome e per conto del GAL, come previsto dal PSR.

4.5.2. Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni (in quest'ultimo caso se si tratta di un beneficiario diverso da un'azienda agricola) mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

4.5.3. Domanda di aiuto

Le domande di aiuto devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto redatta su apposita modulistica deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it).

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di concessione dell'aiuto previsto dalla Strategia di sviluppo locale, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale. Alla domanda di aiuto fanno seguito la verifica di ammissibilità, l'istruttoria di merito finalizzata a determinare l'aiuto che può essere concesso nonché la prenotazione dei fondi sulla base dei criteri di selezione previsti e delle risorse disponibili.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

Le domande di aiuto compilate esclusivamente su modulo cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento su portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'ente competente per territorio, sulla base della localizzazione della sede aziendale o, nel caso il beneficiario non sia un'azienda agricola, sulla base della localizzazione dell'investimento.

Alle domande di aiuto devono essere allegati i documenti previsti dalle schede specifiche delle diverse misure.

4.5.4. Domande di pagamento

Per ottenere la liquidazione parziale o finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento.

La domanda di pagamento può riguardare:

- 1) un anticipo, nei casi e nei limiti previsti come di seguito specificato;
- 2) uno stato di avanzamento dell'investimento corrispondente a un lotto funzionale;
- 3) lo stato finale dell'investimento.

L'aiuto è concesso in conto capitale e può essere erogato in una o più rate, in base allo stato finale degli investimenti o a stati di avanzamento che corrispondono a lotti funzionali.

I beneficiari del presente bando possono richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di anticipazione, di stato avanzamento lavori su lotti funzionali o di saldo finale, limitatamente agli investimenti previsti dalle misure:

411-122	Migliore valorizzazione economica delle foreste
412-226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
413-311	Diversificazione in attività non agricole

L'erogazione degli anticipi non può superare il massimale previsto dalla normativa comunitaria vigente in percentuale dell'aiuto pubblico relativo all'investimento, e il suo pagamento è vincolato alla presentazione di una fidejussione (bancaria o assicurativa) a favore dell'organismo pagatore, per un importo corrispondente al 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.

Tutti i pagamenti devono essere richiesti dal beneficiario mediante un'apposita domanda di pagamento.

Alle domande di pagamento devono essere allegati i documenti previsti dalle schede specifiche delle diverse misure.

5. NORME SPECIFICHE PER CIASCUNA MISURA

Misura 411-122

Migliore valorizzazione economica delle foreste

Azioni di intervento

La misura si articola in tre azioni, dettagliate nel seguito e corredate dalle indicazioni necessarie per un inquadramento applicativo.

Al fine di cogliere il miglior collegamento tra le attività previste e le ricadute a livello socio-economico e ambientale si specifica che solo l'azione 1) è attivabile singolarmente. Le istanze relative alle azioni 2) e 3) sono pertanto ammissibili solo se attivate congiuntamente con almeno un'altra azione di misura. Tale condizione viene verificata anche a consuntivo; fatta salva l'azione 1), quindi, la mancata attuazione di almeno 2 delle azioni previste determina la non ammissibilità delle spese sostenute, salvi i casi di forza maggiore.

- 1) *Realizzazione di interventi straordinari di miglioramento e/o recupero produttivo dei boschi, anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi.* Tali interventi, la cui descrizione puntuale è contenuta alla sezione "interventi selvicolturali" del prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale, sono:
 - a) diradamento massale o selettivo;
 - b) taglio di preparazione all'avviamento a fustaia o taglio di conversione a fustaia;
 - c) bonifica in boschi danneggiati da gravi attacchi di insetti o altri patogeni o da avversità atmosferiche;
 - d) ripristino di boschi percorsi dal fuoco;
 - e) interventi colturali straordinari.

- 2) *Realizzazione, adeguamento o ripristino di viabilità interna e infrastrutture forestali.* Come specificato nella misura, la demarcazione con la misura 1.2.5 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" è stabilita tra viabilità principale e secondaria secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007); si rimarca quindi che gli aiuti di cui alla presente misura sono riferiti alla sola viabilità permanente tecnicamente definita "secondaria". La classificazione e la descrizione delle caratteristiche della viabilità in questione è comunque riportata alla sezione "Viabilità forestale" nel prezzario regionale di riferimento. Gli interventi ammissibili pertanto sono:
 - a) apertura di piste principali per trattori;
 - b) ripristino (o manutenzione straordinaria) dei tracciati riferibili alla viabilità predetta;

- c) adeguamento dei predetti tracciati (per tale intervento, non prioritariamente codificabile ma da valutare caso per caso, non sono disponibili specifiche voci di prezzo onnicomprensive);
- d) realizzazione o ripristino di idonei piazzali lungo la viabilità in questione per il deposito dei prodotti forestali alla fine dell'esbosco (imposti).

Al fine di agevolare ed omogeneizzare le valutazioni istruttorie si rimanda alla attenta consultazione di quanto espresso sulla viabilità forestale nell'ambito del PFR. In tale documento (in allegato 2) sono riportate anche le indicazioni tecniche puntuali e disposizioni in merito alle opere e alla documentazione progettuale necessaria.

3) *Acquisto di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco nonché creazione di aree di raccolta, stoccaggio e vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione.*

Oltre alle predette 3 azioni sono inoltre ammissibili, alle condizioni riportate nella specifica sezione dedicata, anche investimenti immateriali connessi:

- a) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale;
- b) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile.

Tali investimenti sono funzionali a fondare su migliori presupposti (economici e ambientali) la gestione forestale. In particolare la certificazione rappresenta un elemento utile a garantire ed attestare la sostenibilità degli interventi selvicolturali nonché per qualificare i prodotti ottenibili.

Tutti gli interventi previsti dalla misura devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (R.r. n. 1/1999) nonché dei Piani di assestamento e di utilizzazione silvo - pastorale, qualora presenti.

Beneficiari

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura:

- a) Soggetti privati o comuni, anche associati, proprietari delle aree forestali. Nel caso il beneficiario sia una azienda agricola sono considerabili ai fini della misura anche le superfici aziendali di cui al relativo fascicolo condotte con altro titolo di possesso diverso dalla proprietà, purché tale titolo sia debitamente registrato. Nel caso dell'azione 3) i beneficiari devono possedere almeno 50 ettari.
- b) Imprese di utilizzazione forestale legate da contratti di gestione; sotto tale dicitura rientrano le fattispecie nelle quali è presente un collegamento tra l'operatività dell'impresa boschiva ed un determinato territorio forestale. Tale collegamento è verificabile in presenza di:
 - forme consortili tra proprietari e imprese;
 - strategie di sviluppo locale (S.S.L.) o di progetti integrati (P.I.) debitamente approvati e pertinenti;
 - specifici progetti per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo, approvati.
- c) Imprese private o soggetti pubblici che gestiscono proprietà private o comunali. In tal caso le proprietà gestite devono essere oggetto di pianificazione forestale ed il conferimento della gestione deve essere comprovato da idonee forme convenzionali vincolanti tra le parti, di durata adeguata alla gestione stessa ed una validità comunque

mantenuta per almeno 5 anni dalla concessione del contributo. La gestione deve riferirsi all'intero ambito pianificato.

Le imprese citate ai punti b) e c) devono essere iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA e dotate di numero di partita IVA.

Aree di operatività

La misura si applica alle superfici definite "bosco" ai sensi della vigente normativa regionale (art. 2 della l.r. n. 4/1999).

È applicabile per boschi di proprietà di privati o di Comuni, anche associati, ricadenti nel territorio del GAL. Non è applicabile nelle foreste di proprietà regionale o di enti pubblici diversi dai Comuni.

Per proprietà forestali, singole o associate, superiori a 100 ettari gli interventi devono essere previsti in specifici Piani forestali di terzo livello, secondo le disposizioni regionali vigenti.

Investimenti ammissibili

Sono considerati ammissibili gli investimenti destinati ad accrescere il valore economico delle foreste e che siano conformi alle norme applicabili all'investimento interessato.

L'aiuto si riferisce ai seguenti investimenti, connessi alle diverse azioni di intervento:

- 1) lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso;
- 2) opere per la realizzazione e il ripristino di viabilità e infrastrutture forestali;
- 3) acquisto e/o sostituzione (alle condizioni previste per gli investimenti di sostituzione) di macchine e attrezzature per gli interventi selvicolturali come trattori forestali, gru a cavo, verricelli, risine, caricatori forestali, processori e "feller", rimorchi forestali, cippatrici mobili, ecc.;
- 4) acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti leggeri, come motoseghe, decespugliatori, attrezzature antinfortunistiche, dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettivi omologati secondo la vigente normativa, ecc.;
- 5) investimenti in beni mobili e immobili per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento di aree per la raccolta, lo stoccaggio e la vendita del legname grezzo alle imprese di lavorazione, ivi comprese le macchine e le attrezzature per la movimentazione sull'area del legname nonché idonee strutture di riparo per il legname medesimo e per le macchine e attrezzature di cui sopra;
- 6) acquisto di attrezzature per la raccolta dei prodotti forestali non legnosi;

Sono inoltre ammissibili anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare:

- 1) spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;
- 2) spese per consulenze tecniche connesse:

- a) alla predisposizione o aggiornamento di adeguati piani di gestione forestale che, per le aree Natura 2000, devono essere comprensivi dei requisiti richiesti dai piani di gestione di cui alla direttiva 43/92/CEE;
- b) all'ottenimento della certificazione della gestione forestale sostenibile, compresi gli oneri per la pianificazione e altra documentazione tecnica necessaria, e della relativa catena di custodia secondo gli standard del *Forest Stewardship Council* (FSC) e/o del *Programme for Endorsement of Forest Certification schemes* (PEFC).

Gli investimenti immateriali di cui al punto 1) sono ammissibili nel limite del 12% dell'importo massimo degli investimenti materiali per gli interventi strutturali ed infrastrutturali, ridotto al 3% per il mero acquisto di macchine e attrezzature.

Per gli investimenti immateriali di cui al punto 2) il limite di ammissibilità è elevabile al 25% dell'importo massimo degli investimenti materiali. Tali investimenti, ossia la pianificazione e l'ottenimento della certificazione, possono essere effettuati anche prima degli investimenti materiali previsti, sulla base dei quali è parametrato l'importo ammissibile. In tal caso l'istanza dovrà indicare il termine di effettuazione complessiva degli investimenti e la connessione tra investimenti materiali e immateriali sarà verificata anche a consuntivo, prima del pagamento dell'aiuto; qualora si verifichi una diminuzione di opere realizzate in termini di valore la spesa ammissibile per gli investimenti immateriali sarà rideterminata in base a quanto effettivamente realizzato, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 i massimali di cui sopra sono aumentati del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Sono esclusi dal finanziamento:

- acquisto di terreni e/o aree fabbricabili e/o aree di appoggio e movimentazione;
- acquisto di materiale usato;
- investimenti di sostituzione, secondo la definizione adottata dal PSR;
- le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte;
- spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali
- investimenti strutturali e infrastrutturali relativi ad un'area (o tratto viario) che sia già stata oggetto di analoghe tipologie di intervento nei precedenti 5 anni;
- domande di aiuto che generano un aiuto inferiore a 150 Euro;
- le spese di certificazione vera e propria da versare al soggetto certificatore.

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati. Per singola azione di intervento valgono inoltre le seguenti indicazioni.

Azione 1). La superficie minima di intervento è pari a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento.

Il valore all'imposto del legname di risulta dalle operazioni selvicolturali, da indicare obbligatoriamente, deve essere detratto dal costo dell'investimento prima del computo

dell'aiuto. Qualora invece non sia previsto l'esbosco dei prodotti ottenuti, il valore corrispondente non deve ovviamente essere detratto; in tal caso, tuttavia, non possono evidentemente essere inseriti nell'investimento i costi di esbosco.

Azione 2). Non sono ammissibili interventi di manutenzione ordinaria. Gli investimenti debbono essere sostenuti nel rispetto della vigente normativa in materia che è principalmente costituita dalla l.r. n. 4/1999, in particolare l'art. 14. Sulla base di tale disciplina è stabilito che "Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato o di ridurre i costi degli interventi sistematori nell'ambito dello stesso". Proprio per questa specifica finalità, che configura le strade forestali come opere silvo-colturali e non come interventi di carattere urbanistico, è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione ovviamente di quelli funzionali alla gestione dei terreni interessati nonché dei mezzi connessi alle attività antincendio o di pubblico servizio. Su base di legge tale divieto deve essere evidenziato all'accesso alla strada e deve essere integrato con una idonea barriera di chiusura (cfr. art. 14, comma 8, 9 e 10 della suddetta l.r.). Per quanto attiene le caratteristiche realizzative della viabilità è necessario riferirsi alle indicazioni recate dal PFR.

In definitiva la valutazione istruttoria dovrà essere volta in particolare a verificare:

- la reale necessità di viabilità forestale nel comprensorio interessato e la sua validità in termini di costi/benefici;
- l'eventuale possibilità di utilizzare tracciati preesistenti o di prevedere un tracciato diverso più breve;
- che il percorso del tracciato sia scelto in base a motivazioni tecniche connesse alle caratteristiche territoriali e non sia invece motivato da limitazioni di proprietà del richiedente, determinando un eccessivo rapporto tra lunghezza lineare e superficie servita.

Azione 3). Le macchine operatrici potenzialmente polivalenti (ad es. escavatori, anche ad appoggi articolati tipo "ragno") sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:

1. devono essere allestite con attrezzature specifiche per il lavoro forestale;
2. devono essere destinate ad un utilizzo esclusivo nei lavori forestali;
3. devono avere peso non superiore a 100 q.li.

Non è ammissibile l'acquisto di mezzi di trasporto su strada. E' consentita l'omologazione stradale di mezzi specializzati qualora siano da utilizzare anche su strade pubbliche.

Sono ammissibili le spese di acquisto e installazione di attrezzature specializzate (es. caricatori forestali) su mezzi polivalenti per il trasporto su strada.

Intensità dell'aiuto

Le percentuali di sostegno pubblico sono:

- 60% del costo dell'investimento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50% del costo dell'investimento nelle altre zone.

Tale aiuto va calcolato sulla spesa massima ammissibile, ossia il costo complessivo dell'investimento al netto di eventuali entrate, comprensiva anche delle spese generali e tecniche.

Fatte salve le percentuali di aiuto di cui sopra non verranno riconosciuti costi di investimento materiale superiori ai seguenti massimali:

Azione 1) – Miglioramento forestale: 5.000 Euro/ha;

Azione 2) – Viabilità forestale: 35.000 Euro/km per apertura di viabilità e 20.000 Euro/Km per adeguamento o ripristino di viabilità esistente. I costi per la realizzazione o il ripristino degli impianti sono ricompresi nel massimale medesimo.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare all'ente delegato competente per territorio eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento tramite adeguato progetto di intervento firmato da un soggetto competente ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste. Nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico è possibile riferirsi ad un progetto definitivo.
- 2) nel caso il richiedente sia una persona giuridica o un ente pubblico all'istanza deve essere allegata copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza ed a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di contributo;
- 3) documentazione attestante la disponibilità dei terreni, tenuto conto di quanto indicato alla voce "beneficiari".
- 4) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica che evidenzia i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";
- b) computo metrico preventivo. Tale computo è fatto sulla base del prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari o qualora

circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate.

- c) cartografia (planimetria catastale con indicazione dei lavori da attuare e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione perimetrale dei lavori da attuare);
- d) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare:
 - il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi miglioramento forestale;
 - il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.
 In entrambi i casi il periodo di riferimento è quello di dieci anni, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della l.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Nel caso di istanze riferite all'acquisto di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti il richiedente dovrà allegare alla domanda la sotto elencata documentazione:

- a) preventivi di spesa; di norma devono essere presentati tre preventivi di spesa, al fine di consentire una valutazione istruttoria comparativa. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati di cui esista sul mercato un solo possibile fornitore, deve essere predisposta una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell'investimento;
- b) relazione tecnica che analizza la situazione precedente l'investimento e individua la situazione successiva in funzione della realizzazione del progetto, per un periodo di almeno cinque anni, anche con riguardo agli sbocchi commerciali dei prodotti ottenuti. In particolare dovrà essere evidenziato il collegamento tra il materiale acquistato, il territorio forestale interessato e le eventuali sinergie con le altre attività previste nelle strategie di sviluppo locale o progetti integrati, se pertinenti, o in specifici progetti per la valorizzazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo;
- c) nel caso di investimenti di valore complessivo superiore a 150.000 € occorre una perizia asseverata, sottoscritta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, con cui si attesta la congruità di tutte le voci di spesa previste nel preventivo e la congruità tecnica dell'investimento in termini di costi benefici.

Per la redazione della pianificazione forestale deve essere presentata una relazione tecnico-economica sulle prospettive di gestione del patrimonio forestale interessato nonché un apposito preventivo di spesa, secondo lo schema vigente e disponibile.

Per l'ottenimento della certificazione forestale deve essere presentato un preventivo di spesa nel quale sono esposti tutti i costi connessi alle consulenze tecniche necessarie.

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti criteri:

I diversi criteri di priorità hanno "pesi" diversi sul risultato finale. In particolare, sono stabiliti i seguenti pesi:

	CRITERI	(*)	Peso %	Punti (1)
--	----------------	------------	---------------	------------------

a)	Investimenti realizzati da consorzi forestali o da altri soggetti che perseguono una gestione associata delle superfici forestali	40	75%	30
b)	Investimenti realizzati su superfici oggetto di adeguata pianificazione forestale o per le quali la pianificazione è parte dell'investimento	30		22,5
c)	Investimenti realizzati da enti pubblici ovvero da proprietari privati o titolari di imprese di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione dell'istanza; nel caso il richiedente sia un consorzio o altro soggetto di gestione collettiva il requisito deve essere posseduto dalla maggioranza degli associati, al netto delle persone giuridiche eventualmente presenti	20		15
d)	Investimenti che contribuiscono al miglioramento ambientale dell'area di interesse, in termini di prevenzione degli incendi o del dissesto idrogeologico	10		7,5
Totale A		100	Totale A ₁	75
e)	Valorizzazione economica di boschi abbandonati o sottoutilizzati	40	25%	10
f)	Interventi che prevedono la valorizzazione energetica dei sottoprodotti	20		5
g)	Investimenti che comprendono azioni di commercializzazione su filiera corta	40		10
Totale B		100	Totale B ₁	25
TOTALE			100%	100

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata alle possibilità operative del software di gestione si rende necessario raggruppare i 10 livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, tranne le opere realizzate con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia");
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 7) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Misura 412 - 226

Ricostituzione del potenziale forestale e introduzione di interventi preventivi

Beneficiari

Enti pubblici e soggetti privati che attuano gli investimenti.

Aree di operatività

La misura si applica ai boschi di proprietà privata o pubblica, anche associata. L'area di operatività corrisponde all'area del GAL. Possono quindi essere ammessi all'aiuto i progetti che dimostrano una ricaduta positiva prevalentemente sul territorio del GAL, anche se una parte delle opere è realizzata fuori dall'area di cui sopra.

Interventi ammissibili

L'aiuto sarà accordato per gli investimenti relativi a:

- 1) interventi preventivi dei danni causati al patrimonio boschivo dal fuoco o da altri disastri naturali; tali interventi possono riguardare sia interventi strutturali sul bosco sia interventi infrastrutturali (ad es. viabilità, tagliafuoco, punti d'acqua);
- 2) interventi di ricostituzione boschiva volti alla messa in sicurezza, compresa la difesa del suolo dall'erosione, e al ripristino dei valori ambientali, economici e sociali delle foreste distrutte o danneggiate dal fuoco o da altre calamità naturali. Gli interventi per la ricostituzione boschiva in aree percorse dal fuoco devono essere attuati nel rispetto delle normative vigenti;
- 3) interventi preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità in atto nelle zone boscate quali opere di sistemazione idraulico forestale sul reticolo idrografico minore, (ad esempio regimazione dei torrenti montani, rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d'acqua, realizzazione e mantenimento di cunette e altre opere consimili di regimazione delle acque nella viabilità minore ecc.). Per tali interventi è fatto preferenziale ricorso all'ingegneria naturalistica.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese conformi a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 372 del 4 aprile 2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1396 del 29 ottobre 2008.

In particolare sono ammissibili le seguenti spese connesse alle diverse azioni di intervento:

- 1) lavori di selezione, taglio, abbattimento, allestimento ed esbosco del materiale legnoso, ivi compresa l'eventuale realizzazione di vie temporanee per l'esbosco;
- 2) opere per la realizzazione e il ripristino di viabilità e infrastrutture antincendio;
- 3) opere di sistemazione idraulico forestali e del reticolo idrografico minore.

Sono inoltre ammissibili, nel limite del 12% dell'importo massimo degli investimenti materiali, anche investimenti immateriali connessi agli interventi di cui sopra, e in particolare le spese generali e tecniche connesse ad attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri, eventuali consulenze geologiche e geotecniche, collaudi e altri oneri tecnico-amministrativi e previdenziali;

Nel caso di investimenti ricadenti in aree Natura 2000 il massimale di cui sopra è aumentato del 2% per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Esclusioni e limitazioni

Gli interventi preventivi relativi agli incendi boschivi possono essere realizzati solo nell'ambito dei territori classificati ad alto e medio rischio dal "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi".

L'acquisto di macchine e attrezzature non è ammissibile a finanziamento.

Quantificazione dell'aiuto

Il sostegno pubblico copre il 90% della spesa ammissibile.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è sottoposto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 42 del 10 dicembre 2007 ed è altresì obbligato a comunicare al GAL o all'ente convenzionato con il GAL per le attività istruttorie eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'intervento tramite adeguato progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente, corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto; nel caso la domanda sia presentata da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto definitivo;
- 2) nel caso il beneficiario sia un ente pubblico o un organismo associativo:
 - a) copia della decisione di approvazione del progetto, emessa dall'organo competente ai sensi dello statuto;
 - b) copia di uno specifico atto dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa per ottenere i prescritti titoli abilitativi eventualmente necessari, il progetto dovrà comunque comprendere i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica che evidenzi i parametri di riferimento che mostrino la situazione prima e dopo gli investimenti, controfirmata per presa visione ed accettazione dal richiedente. Tra i parametri da considerare, per gli interventi di miglioramento forestale, deve essere fatto specifico riferimento anche all'inquadramento rispetto alle "Tipologie forestali della Liguria";
- b) per quanto riguarda le opere: computo metrico preventivo basato sul prezzario regionale per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale di cui alla DGR 140/2008 o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sul prezzario dell'Unioncamere della Liguria; nel caso sia impossibile utilizzare il prezzario o qualora circostanze particolari e sfavorevoli possano determinare maggiori spese per la realizzazione delle opere previste, deve essere effettuata una dettagliata analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale per le voci ivi riportate;
- c) cartografia (planimetria catastale e carta tecnica regionale in scala 1:5.000 con l'indicazione del sito dell'intervento);
- d) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").
- e) la documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare:
 - il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso di interventi di miglioramento forestale;
 - il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla viabilità forestale e ai viali tagliafuoco, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999.

In entrambi i casi il periodo di riferimento è quello di dieci anni, previsto dall'art. 7), comma 1, lettera f) della l.r. n. 42/2007 per gli investimenti in beni immobili;

Criteri di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti criteri.

I diversi criteri di priorità hanno "pesi" diversi sul risultato finale. In particolare, sono stabiliti i seguenti pesi:

	CRITERI	(*)	Peso %	Punti (1)
a)	Investimenti per interventi preventivi nelle zone ad alto rischio di incendio	30	85%	25,5
b)	Progetti che interessano investimenti su almeno due tra le azioni n. 1), 2) o 3) previste dalla misura	50		42,5
c)	Investimenti realizzati in aree protette o in zone "Natura 2000"	20		17
		100	Totale A ₁	85
d)	Interventi che riguardano aree dove sono stati realizzati o sono programmati interventi a valere sulle misure 122, 123 e 227 per almeno il 20% della superficie complessiva	100	15%	15
	Totale B	100	Totale B ₁	15
	TOTALE		100%	100

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata alle possibilità operative del software di gestione si rende necessario raggruppare i 10 livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, escluse quelle realizzate tramite lavoro volontario non retribuito, nei casi ed entro i limiti consentiti;
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;

- 6) copia dei provvedimenti di soggetti pubblici o privati che, se necessario ai sensi della normativa vigente, attestino l'agibilità delle strutture, il conseguimento delle certificazioni o comunque il raggiungimento effettivo dell'obiettivo dell'investimento.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Misura 413 - 311

Diversificazione verso attività non agricole

Beneficiari

Sono beneficiari della misura 413 - 311:

- 1) Per le attività di cui alla lettera c) del paragrafo “investimenti ammissibili”: imprenditori agricoli singoli e associati iscritti all’elenco regionale degli operatori agrituristici in base alla normativa vigente;
- 2) Per le attività di cui alle lettere a), b) e d) del paragrafo “investimenti ammissibili”: imprenditori agricoli singoli o associati o altre persone fisiche, membri della famiglia agricola.

Per “membri della famiglia agricola” si intendono le persone fisiche, parenti e affini fino al terzo grado dell’imprenditore agricolo, conviventi con esso nel medesimo nucleo familiare.

Investimenti ammissibili

Possono essere ammessi agli aiuti di cui al presente atto gli investimenti finalizzati a:

- a) trasformazione e commercializzazione di prodotti e/o sottoprodotti derivanti prevalentemente dall’attività aziendale il cui prodotto finale non sia un prodotto agricolo ai sensi dell’allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea (pubblicato sulla GUCE C 321 E del 29 dicembre 2006);
- b) realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica o termica, di potenza non superiore a 0,5 MW, prevalentemente destinato alla vendita a terzi, attraverso lo sfruttamento di biomasse agricole o forestali;
- c) fornitura di ospitalità all’interno dell’azienda agricola tramite: agriturismo (attività ricettiva e di ristorazione), degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, allestimento di campeggi e aree attrezzate per l’accoglienza di caravan e autocaravan, supporto ad attività scolastiche e didattiche (fattorie didattiche);
- d) sviluppo di attività di carattere sociale e sanitario quali: recupero di tossicodipendenti, ippo-terapia per disabili e altre analoghe attività che possano convenientemente essere realizzate all’interno di aziende agricole.

Esclusioni e limitazioni

Nel caso di investimenti agrituristici, la costruzione di nuovi immobili non è ammissibile.

Nelle aree natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Nel caso di investimenti agrituristici, vigono altresì le limitazioni e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di agriturismo.

Inoltre, sono stabilite le seguenti disposizioni:

- 1) non sono ammesse a finanziamento le spese relative alle abitazioni, all’acquisto di terreni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte.

- 2) sono ammissibili le spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% degli investimenti, ridotto al 3% per i meri acquisti di macchine e attrezzature. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.
- 3) Non sono ammissibili spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie nazionali o regionali.
- 4) Non sono ammissibili a finanziamento le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni.
- 5) Non sono concessi aiuti per un importo inferiore a 150 Euro.

Quantificazione dell'aiuto

Nel rispetto dei massimali per azienda agricola definiti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, le percentuali di sostegno pubblico sono le seguenti:

- 60 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni al momento di presentazione della domanda di aiuto) nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del reg. (CE) 1698/2005;
- 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone;
- 40 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone.

Domande di aiuto

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.3, si chiarisce che alle **domande di aiuto** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) descrizione dell'investimento in progetto tramite cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro necessario per attestare l'immediata eseguibilità delle opere previste;
- 3) nel caso di opere: computo metrico preventivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) nel caso di acquisti di macchine e attrezzature: tre preventivi confrontabili, rilasciati da tre fornitori diversi;
- 5) nel caso di investimenti agrituristici: copia del provvedimento di iscrizione all'albo regionale degli operatori agrituristici;
- 6) individuazione di eventuali opere o parti di opere da realizzare tramite lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia").

Criteria di selezione delle domande di aiuto

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti criteri.

I diversi criteri di priorità hanno “pesi” diversi sul risultato finale. In particolare, sono stabiliti i seguenti pesi:

	CRITERI	(*)	Peso %	Punti (1)
a)	Investimenti che riguardano l'agriturismo e le altre forme di ospitalità all'interno di aziende agricole che adottano il metodo di produzione biologico o che coltivano prodotti DOP e DOC su almeno il 50% della superficie agricola utilizzata	25	75%	18,75
b)	Investimenti che determinano un incremento delle dimensioni aziendali di almeno il 20% in termini di giornate di lavoro	50		37,5
c)	Investimenti realizzati da giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda	25		18,75
	Totale A	100	Totale A ₁	75
d)	Soggetti che aderiscono agli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria (legge regionale n. 13/2007) e ai relativi disciplinari riconosciuti dalla Regione.	100	25%	25
	Totale B	100	Totale B ₁	25
	TOTALE		100%	100

In questo modo, una domanda può raggiungere diversi livelli di punteggio. Per ricondurre la complessità così generata alle possibilità operative del software di gestione si rende necessario raggruppare i 10 livelli in 4 scaglioni:

- a) priorità massima : % maggiore o uguale a 80%;
- b) priorità medio-alta : % maggiore o uguale a 50% e inferiore a 80%;
- c) priorità medio-bassa: % maggiore o uguale a 30% e inferiore a 50%;
- d) priorità bassa: % inferiore a 30%.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- 1) la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in quattro quote, pari al 40%, al 30% al 20% e al 10% del totale. La prima quota è riservata alle domande con priorità massima, la seconda alle domande con priorità medio-alta la terza alle domande con priorità medio-bassa e la quarta alle rimanenti domande. Ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- 2) in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o medio-alta, queste possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 3) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente ancora disponibili (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 4) se anche i fondi ancora disponibili di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Domande di pagamento

Oltre a quanto già definito nel paragrafo 4.5.4, si chiarisce che alle **domande di pagamento** devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) nel caso di richiesta di pagamento di anticipi: fideiussione bancaria o assicurativa per il 110% dell'ammontare dell'anticipo richiesto. La fideiussione deve avere una scadenza di almeno sei mesi oltre la data prevista per la fine dei lavori.
- 2) descrizione dell'investimento realizzato, tramite cartografie, fotografie, planimetrie e altra documentazione utile;
- 3) nel caso di opere: computo metrico consuntivo realizzato sulla base del Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest'ultimo, sulla base del prezzario dell'Unioncamere della Liguria o, nel caso sia impossibile utilizzare i prezzari, sulla base di un'analisi dei costi redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
- 4) fatture relative a tutte le spese sostenute, tranne le opere realizzate con il ricorso a lavoro volontario non retribuito (lavori "in economia");
- 5) prova del pagamento delle fatture (quietanza) effettuato con bonifico bancario o altre forme di pagamento nelle quali il soggetto terzo tramite il quale è stato effettuato il pagamento (banca, ufficio postale, gestore di carte di credito, eccetera) individua con chiarezza il soggetto che ha effettuato il pagamento, il destinatario del pagamento, l'importo e la data della transazione;
- 6) nel caso di domande di pagamento del saldo per investimenti agrituristici: copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica;
- 7) copia dei provvedimenti comunali relativi all'agibilità o all'abitabilità dei fabbricati, se necessari.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.